

TERRE E ROCCE DA SCAVO

Descrizione

Per materiali da scavo s'intendono il suolo e sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivante dalla realizzazione di un'opera di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e/o manutenzione. I materiali di origine antropica che si possono riscontrare nei riporti non devono superare la quantità massima del 20% se frammisti al terreno naturale. Tali materiali sono indicativamente identificabili quali materiali litoidi, pietrisco, calcestruzzi, laterizi, ceramica e intonaci.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti.

Le terre e rocce da scavo possono essere **considerate sottoprodotti e non rifiuti** soltanto nel rispetto delle condizioni qualitative previste dalla normativa vigente in materia.

Il 6 ottobre 2012 è entrato in vigore il D.M. 10 agosto 2012, n. 161, "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" (pubblicato sulla G.U. del 21/09/2012, n. 221), che definisce in modo dettagliato gli aspetti tecnici e procedurali sia per la presentazione del Piano di Utilizzo, sia per la sua approvazione da parte dell'Autorità competente, se necessario con il supporto tecnico dell'Arpa.

L'entrata in vigore del D.M. ha determinato l'abrogazione dell'articolo 186 del D.lgs. 152/2006 che ha rappresentato negli ultimi anni la normativa "speciale" di riferimento per le terre e rocce da scavo nell'ambito della normativa sui rifiuti.

Criteri qualitativi da soddisfare affinché i materiali di scavo siano considerati sottoprodotti

- il materiale da scavo deve essere generato durante la realizzazione dell'opera;
- il materiale da scavo deve essere riusato nell'esecuzione della stessa o di un'altra opera per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare/fondo e sostituzione materiale da scavo;
- il materiale da scavo deve essere idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun trattamento diverso dalla normale pratica industriale (es. selezione granulometrica o riduzione volumetrica);
- il materiale da scavo deve soddisfare i requisiti di salute e qualità ambientale, che devono essere verificati attraverso dettagliata caratterizzazione.

Utilizzo dei materiali

Il materiale da scavo potrà essere riutilizzato solamente nel rispetto delle caratteristiche chimiche in riferimento alla destinazione di uso del sito di destinazione:

- se la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A, in qualsiasi sito a prescindere dalla sua destinazione.
- se la concentrazione di inquinanti è compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B, in siti a destinazione produttiva (commerciale e industriale).

Piano di utilizzo

E' il documento che contiene gli esiti della caratterizzazione dei materiali da scavo e individua il sito di produzione e di riutilizzo degli stessi. Deve essere presentato almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori all'Autorità competente l'autorizzazione dell'opera. Nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di valutazione ambientale l'espletamento di quanto previsto dal regolamento deve avvenire prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale. L'Autorità competente, entro 30 giorni dal ricevimento del Piano o delle eventuali integrazioni, può chiedere un parere all'ARPA. Entro 90 giorni dalla presentazione del Piano l'Autorità competente approva il Piano di Utilizzo o lo rigetta.

Per i progetti già in corso d'opera alla data di entrata in vigore del presente decreto, c'è la possibilità

di adeguarsi alla nuova normativa (con richiesta entro 180 giorni).

Deposito dei materiali da scavo

Il deposito del materiale scavato in attesa dell'utilizzo deve avvenire all'intero del sito di produzione, dei siti di deposito intermedio o dei siti di destinazione, separato fisicamente dagli altri depositi e dai rifiuti e non può avere una durata superiore alla durata del Piano di utilizzo.

Trasporto dei materiali da scavo

Il trasporto deve essere accompagnato dalla documentazione prevista all'allegato 6 del regolamento, preventivamente inviata all'Autorità competente, e predisposta in triplice (esecutore, trasportatore e destinatario) o quadrupla copia (quando il proponente e l'esecutore sono diversi).

Dichiarazione di avvenuto utilizzo

L'avvenuto utilizzo del materiale escavato in conformità al Piano di Utilizzo è attestato dall'esecutore mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Piccoli cantieri

Il Decreto non interviene in materia di riutilizzo delle terre e rocce da scavo nei "piccoli cantieri" (< 6000 mc) , la cui gestione, attraverso una "procedura semplificata", sarà definita da un diverso e autonomo provvedimento in via di approvazione.

Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo n. 152/06 e successive modifiche;
- Decreto-Legge del 24 gennaio 2012.
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 (vigente dal 6 ottobre 2012)